FIVERS

Aggiornamento giurisprudenziale

Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 08 / 2026

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 17 luglio 2026, n. 23465 – sussiste un mutuo di scopo convenzionale soltanto quando il contratto imponga al mutuatario uno specifico obbligo di destinazione delle somme mutuate, in correlazione a un interesse, diretto o indiretto, del mutuante al perseguimento dello scopo convenuto. La mera indicazione delle finalità del finanziamento non è sufficiente a modificare il tipo contrattuale. Tuttavia, il collegamento funzionale tra contratto di mutuo e contratto di compravendita può emergere da elementi quali la destinazione vincolata delle somme all'acquisto del bene, il versamento diretto del finanziamento al venditore e la contestualità delle operazioni negoziali.

Corte di Cassazione, 2 luglio 2026, n. 22606 – nelle azioni di ripetizione dell'indebito relative a rapporti di conto corrente bancario, grava sul correntista l'onere di allegare e provare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche il relativo limite, poiché soltanto tale elemento consente di distinguere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie ai fini della prescrizione. Inoltre, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, il debitore ceduto non può proporre nei confronti della società veicolo domande di ripetizione dell'indebito fondate sul rapporto originariamente intercorso con la banca cedente.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di cassazione, 16 luglio 2026, n. 23365 – natura consensuale dell'aumento di capitale e versamento del 25% della quota sottoscritta: la validità e l'efficacia dell'aumento di capitale non sono subordinate all'effettivo versamento del 25% della quota sottoscritta, costituendo il versamento un'obbligazione derivante dal distinto negozio di sottoscrizione. L'attestazione destinata al registro delle imprese deve indicare l'importo dell'aumento sottoscritto, non anche l'avvenuto pagamento della relativa percentuale.

Corte di cassazione, 21 luglio 2026, n. 23727 – applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle società cooperative e accertamento delle caratteristiche organizzative concrete: la disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci può applicarsi anche alle società cooperative, ma soltanto quando la loro concreta

organizzazione consenta al socio finanziatore di acquisire informazioni sulla situazione della società paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 c.c.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 4 luglio 2026, n. 22685 – fallimento del socio di società di persone su istanza del curatore del fallimento della società: in caso di revoca, per vizio del contraddittorio, del fallimento del socio illimitatamente responsabile dichiarato ai sensi dell'art. 147, comma 1, L.fall., la successiva dichiarazione di fallimento del medesimo socio, pronunciata su istanza del curatore ai sensi dell'art. 147, comma 4, L.fall. produce effetti retroattivi dalla data del fallimento della società.

Corte di Cassazione, 6 luglio 2026, n. 22772 – trattazione unitaria del ricorso per dichiarazione di fallimento e della domanda di ammissione al concordato preventivo: la proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento determina l'applicazione della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche alla successiva domanda di concordato preventivo depositata dopo il 15 luglio 2022, giustificandone la trattazione unitaria (insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo proposte).

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 22 luglio 2026, n. 23855 – In tema di contratto di assicurazione, l'art. 1888 c.c., nel prescrivere la forma scritta ai fini della prova del contratto, non comporta che tale prova debba necessariamente consistere nella polizza: l'esistenza e il contenuto del rapporto possono essere dimostrati *aliunde* mediante qualsiasi documento scritto proveniente dalle parti e da esse sottoscritto ivi compreso lo scambio di e-mail dal quale sia desumibile la conclusione del contratto e le sue condizioni; il disconoscimento della sottoscrizione della polizza, in difetto di istanza di verificazione, rende inutilizzabile quel documento, ma non preclude la possibilità di ricorrere ad altri scritti per la dimostrazione del contratto.

Corte di Cassazione, 13 luglio 2026, n. 23093 – Nell'assicurazione contro i danni è vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la clausola unilateralmente predisposta che commina la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo qualora la denuncia di sinistro sia effettuata oltre un termine decorrente dalla scadenza del contratto, in quanto incide sul diritto all'indennizzo e non si limita a delimitare temporalmente il rischio assicurato; tale clausola richiede pertanto la doppia sottoscrizione a pena di nullità.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 13 luglio 2026, n. 478 – dopo la scadenza del termine ordinario di sei mesi, ai sensi dell'art. 21- *novies*, comma 2-*bis*, L. n. 241/1990, un provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio solo nel caso in cui una sentenza passata in giudicato abbia accertato la falsità delle rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà. Non è condivisibile l'orientamento che limita la necessità di accertamento con sentenza passata in giudicato alle sole dichiarazioni false o mendaci.

Consiglio di Stato, 22 luglio 2026, n. 5954 – l'irragionevole durata della fase preistruttoria *antitrust* può comportare l'invalidità del provvedimento sanzionatorio, ove sia di lunghezza irragionevole rispetto alle specificità del caso concreto, alla luce del rispetto dei principi della difesa nei procedimenti sanzionatori, ove la parte dimostri nel processo una concreta lesione dei propri diritti derivata dalla durata della fase procedimentale.

T.A.R. Marche, 25 luglio 2026, n. 981 – i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti derivati. Possono tuttavia essere enucleate delle eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha presentato domanda di partecipazione.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 17 luglio 2026, n. 23465 – sussiste un mutuo di scopo convenzionale soltanto quando il contratto imponga al mutuatario uno specifico obbligo di destinazione delle somme mutuate, in correlazione a un interesse, diretto o indiretto, del mutuante al perseguimento dello scopo convenuto. La mera indicazione delle finalità del finanziamento non è sufficiente a modificare il tipo contrattuale. Tuttavia, il collegamento funzionale tra contratto di mutuo e contratto di compravendita può emergere da elementi quali la destinazione vincolata delle somme all'acquisto del bene, il versamento diretto del finanziamento al venditore e la contestualità delle operazioni negoziali.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23465, pubblicata in data 17 luglio 2026, si è pronunciata in materia di mutuo di scopo e collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di compravendita immobiliare.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che la causa del mutuo di scopo *«è più ampia di quella del normale contratto di mutuo»*, poiché il mutuatario non assume soltanto l'obbligo di restituzione della

somma ricevuta e di pagamento degli interessi, ma anche quello di *«realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale»*.

Secondo la Cassazione, il mutuo di scopo convenzionale ricorre esclusivamente quando il contratto contenga una clausola che imponga al mutuatario un preciso obbligo di destinazione delle somme, in ragione di un interesse del mutuante al perseguimento della specifica finalità. Di conseguenza, si rivela *«insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato»*, mentre solo la clausola che vincoli realmente la destinazione delle somme è idonea a incidere sulla causa del contratto.

La Corte ha inoltre affermato che il mutuo di scopo può configurarsi anche quando il finanziamento sia funzionalmente collegato a una compravendita, ossia nelle ipotesi in cui *«il finanziamento richiesto sia collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario»* e della somma mutuata benefici direttamente il venditore del bene.

Con riferimento al collegamento negoziale, la Suprema Corte ha ribadito che *«non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi»*, essendo invece necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto e che le parti abbiano inteso coordinare i diversi contratti mediante una vera e propria *«connessione teleologica»*. In particolare, occorre verificare se uno dei negozi trovi la propria causa nell'altro e se le parti abbiano voluto che le vicende dell'uno si riflettessero sull'altro.

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse omesso di valutare una serie di elementi potenzialmente decisivi, tra cui la destinazione del finanziamento all'acquisto dell'immobile, il versamento diretto delle somme al venditore, la contestualità tra compravendita e mutuo e l'iscrizione dell'ipoteca proprio sul bene acquistato. Tali circostanze avrebbero richiesto una nuova verifica circa la natura del finanziamento e l'eventuale sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra i due contratti.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, affermando la necessità di accertare se, sulla base degli elementi documentali acquisiti, le somme erogate dovessero essere *«necessariamente destinate ad una specifica finalità che i mutuatari erano tenuti a perseguire»*, e dunque se il mutuo potesse essere qualificato come mutuo di scopo collegato funzionalmente alla compravendita immobiliare.

Corte di Cassazione, 2 luglio 2026, n. 22606 – nelle azioni di ripetizione dell'indebito relative a rapporti di conto corrente bancario, grava sul correntista l'onere di allegare e provare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche il relativo limite, poiché soltanto tale elemento consente di

distinguere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie ai fini della prescrizione. Inoltre, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, il debitore ceduto non può proporre nei confronti della società veicolo domande di ripetizione dell'indebito fondate sul rapporto originariamente intercorso con la banca cedente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22606, pubblicata in data 2 luglio 2026, si è pronunciata in materia di ripetizione dell'indebito bancario, prescrizione delle rimesse annotate in conto corrente e rapporti tra azione restitutoria e cartolarizzazione dei crediti.

Con riferimento all'onere della prova gravante sul correntista, la Suprema Corte ha ribadito che *«l'onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse operate in un rapporto di conto corrente bancario è in capo al correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.»*. Ne consegue che il cliente che intenda paralizzare l'eccezione di prescrizione non può limitarsi a dimostrare genericamente l'esistenza di un affidamento, ma deve altresì provarne l'effettiva consistenza.

Secondo la Corte, infatti, *«la generica prova dell'esistenza di un affidamento (...) non ha rilievo, laddove disgiunta dall'individuazione del limite di esso»*, poiché, ove tale limite rimanga ignoto, diviene impossibile stabilire quali rimesse abbiano natura ripristinatoria e quali, invece, carattere solutorio. Per tale ragione, *«l'onere probatorio gravante sul correntista (...) comprende anche l'indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca»*, trattandosi di elemento indispensabile ai fini della corretta qualificazione delle movimentazioni di conto.

La Cassazione ha inoltre precisato che tale principio trova applicazione anche nei rapporti sorti anteriormente alla L. n. 154/1992, quando l'apertura di credito poteva essere conclusa e provata anche *facta concludentia*. Anche in tali ipotesi, infatti, *«è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse, la condizione che emerga per lo meno l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista»*.

La Suprema Corte si è poi soffermata sugli effetti della cessione del credito nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, affermando che i crediti oggetto di tali operazioni *«costituiscono un patrimonio separato da quello della c.d. società veicolo»* e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla L. n. 130/1999. Da ciò deriva che *«non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria, la domanda di pagamento dell'indebito per corresponsione di somme non dovute sul conto corrente bancario»*.

La Corte ha quindi escluso che possa operare una compensazione tra il credito vantato dalla società veicolo cessionaria e il controcredito restitutorio eventualmente maturato dal correntista nei confronti della

banca cedente, evidenziando che la legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito permane in capo all'originario istituto di credito.

Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, affermando che la dimostrazione del solo affidamento, in assenza della prova del relativo limite, non consente di qualificare tutte le rimesse come ripristinatorie e che le pretese restitutorie del correntista non possono essere fatte valere nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria del credito.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di cassazione, 16 luglio 2026, n. 23365 – natura consensuale dell'aumento di capitale e versamento del 25% della quota sottoscritta: la validità e l'efficacia dell'aumento di capitale non sono subordinate all'effettivo versamento del 25% della quota sottoscritta, costituendo il versamento un'obbligazione derivante dal distinto negozio di sottoscrizione. L'attestazione destinata al registro delle imprese deve indicare l'importo dell'aumento sottoscritto, non anche l'avvenuto pagamento della relativa percentuale.

La Suprema Corte ha ribadito che «*il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società ha natura consensuale, non reale, e si perfeziona con il concorso della volontà della società (manifestata attraverso la delibera assembleare) e dei soci (espressa con la sottoscrizione dell'aumento stesso)*». Pertanto, «*il versamento delle somme è invece oggetto di un'obbligazione derivante dal contratto il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagli amministratori*».

Con riferimento all'art. 2481-bis c.c., la Corte ha precisato che la disposizione pone a carico del socio l'obbligo di versamento «*all'atto della sottoscrizione*», attribuendo al pagamento carattere di immediata esigibilità. L'attestazione da depositare nel registro delle imprese richiede, tuttavia, che gli amministratori «*attestino e diano conto dell'importo dell'aumento di capitale sottoscritto, non dell'effettivo versamento della percentuale dell'aumento gravante sui sottoscrittori*», fatta salva l'ipotesi della società con socio unico.

Nel caso concreto, la delibera «*non conteneva alcuna omissione, avendo il notaio dato atto che il versamento sarebbe avvenuto a semplice richiesta degli amministratori, così presupponendo che l'importo non fosse stato già versato e che fosse immediatamente esigibile*». La Cassazione ha quindi ritenuto correttamente motivata l'irrilevanza disciplinare della condotta, in ragione dell'«*assenza di un pregiudizio grave al prestigio della categoria professionale*», e ha rigettato il ricorso del Consiglio notarile

Corte di cassazione, 21 luglio 2026, n. 23727 – applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle società cooperative e accertamento delle caratteristiche organizzative concrete: la disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci può applicarsi anche alle società cooperative, ma soltanto quando la loro concreta organizzazione consenta al socio finanziatore di acquisire informazioni sulla situazione della società paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 c.c.

La Suprema Corte ha affermato che «*la disciplina contenuta nell'art. 2467 c.c. non è dettata per il tipo sociale, ma per le caratteristiche organizzative, che – sebbene non naturali del tipo – possono essere presenti anche in altre forme sociali*», sicché nulla ne esclude, in astratto, l'applicabilità alle cooperative. «*L'unico profilo rilevante e sul quale concentrare l'indagine*» è se «*l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l.*».

La Corte ha chiarito che non rileva «*lo stato soggettivo di conoscenza dell'eccessivo indebitamento in capo al socio che effettua il finanziamento alla società, bensì il dato oggettivo della struttura sociale, che rende possibile – e, per così dire, fisiologica – quella conoscenza secondo l'organizzazione data*». Nel caso esaminato, il Tribunale aveva omesso il necessario accertamento sulle caratteristiche organizzative concrete della cooperativa finanziata e sulla conseguente sussistenza dell'*eadem ratio* rispetto al modello della s.r.l.

La Cassazione ha inoltre precisato che l'espressione «*in qualsiasi forma effettuati*» contenuta nell'art. 2467 c.c. non comprende soltanto i contratti di credito. Anche «*la fornitura di merce da parte del socio con un'anomala e prolungata dilazione nel tempo dei pagamenti*» può integrare un finanziamento rilevante, così come la sistematica omessa o ritardata riscossione di crediti commerciali, il rilascio di garanzie o la mancata riscossione dei canoni di locazione.

La Suprema Corte ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «*L'art. 2467 c.c., che prevede la postergazione dei crediti da finanziamenti in qualunque forma concessi dal socio alla società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, si applica anche a tipi sociali diversi dalla società a responsabilità limitata – e, in particolare, anche alla società cooperativa – ma solo qualora le caratteristiche organizzative di queste società, da accertare in concreto, siano tali da consentire al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.*».

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 4 luglio 2026, n. 22685 – fallimento del socio di società di persone su istanza del curatore del fallimento della società: in caso di revoca, per vizio del contraddittorio, del fallimento del socio illimitatamente responsabile dichiarato ai sensi dell'art. 147, comma 1, L.fall., la successiva dichiarazione di fallimento del medesimo socio, pronunciata su istanza del curatore ai sensi dell'art. 147, comma 4, L.fall. produce effetti retroattivi dalla data del fallimento della società.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22685, pubblicata in data 4 luglio 2026, si è pronunciata in tema di fallimento del socio di società di persone.

In primo luogo, la Corte ha distinto le due fattispecie previste dall'art. 147 L. Fall., affermando che «*occorre infatti distinguere tra l'istituto del fallimento cd. "in ripercussione", di cui al primo comma dell'art. 147 L. Fall., e quello del fallimento cd. "in estensione", disciplinato dal quarto comma*».

La Suprema Corte ha poi precisato che «*nel primo caso, la dichiarazione di fallimento del socio palese integra un automatismo, venendo "prodotto" ex lege dalla sentenza di fallimento della società. Nel secondo, la dichiarazione di fallimento del socio occulto non è affatto automatica, ma eventuale e conseguente ad una diversa iniziativa di parte, diretta ad accertare l'esistenza del vincolo sociale non pubblicizzato*».

La Corte ha quindi precisato che «*il principio (…) è espressamente formulato in relazione all'ipotesi del fallimento successivo del socio occulto, e (…) solo ad essa si attaglia, stante la rilevata diversità dei presupposti della fattispecie del fallimento del socio palese, che (…) rappresenta un effetto ex lege del fallimento della società di cui lo stesso fa parte, in forza di un vincolo societario esternato e pubblicizzato*».

La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che «*eventuali anomalie procedimentali non inficiano l'effetto voluto dalla legge, proprio perché il procedimento che conduce al fallimento del socio palese è, sul piano degli effetti, unitario e consustanziale a quello della società, di modo che non possa immaginarsene una diversa e successiva decorrenza, "ex nunc"*».

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «***qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone (nella specie Snc), pronunciata ai sensi dell'art. 147, comma 1, L. Fall., venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al Tribunale, e successivamente il fallimento del medesimo socio venga dichiarato, su istanza***

proposta dal curatore del fallimento della società, ai sensi dell'art. 147, comma 4, L. Fall., gli effetti della nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data del fallimento della società».

Corte di Cassazione, 6 luglio 2026, n. 22772 – trattazione unitaria del ricorso per dichiarazione di fallimento e della domanda di ammissione al concordato preventivo: la proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento determina l'applicazione della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche alla successiva domanda di concordato preventivo depositata dopo il 15 luglio 2022, giustificandone la trattazione unitaria (insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo proposte).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22772, pubblicata in data 6 luglio 2026, si è pronunciata in merito alla trattazione unitaria del ricorso per dichiarazione di fallimento e della domanda di ammissione al concordato preventivo.

In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato che «*l'art. 390, comma 1, c.c.i.i. ha espressamente previsto che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento (…) depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto", avvenuta in data 15/7/2022, "sono definiti secondo le disposizioni" della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942*».

La Suprema Corte ha poi precisato che «*il procedimento che, a partire dal ricorso di fallimento, si conclude con la sua definizione, comprende (…) non solo il ricorso volto all'apertura del fallimento (…) e la pronuncia della sentenza che lo dichiara (…) ma, evidentemente, anche le domande che, dopo il deposito di tale ricorso, sono volte - indipendentemente dalla loro identificazione denominativa operata dalla parte - alla regolazione, sia pur in forme concorsuali diverse, della stessa crisi d'impresa in cui versa il debitore*».

La Corte ha quindi osservato che la domanda di concordato preventivo «*soggiace, pur se presentata dopo il 15/7/2022, alle norme dettate dagli artt. 160 s. L. Fall.*».

Ancora, la Suprema Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui «*la domanda di fallimento e la domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dal debitore nel corso del procedimento previsto dall'art. 15 L. Fall., in quanto dirette a regolare la medesima situazione di crisi, sono in rapporto di continenza*» e, «*se pendenti innanzi allo stesso Tribunale, devono essere (…) riunite a norma dell'art. 273 c.p.c., onde assicurare il "coordinamento tra i due procedimenti, pacificamente indispensabile per l'identità della crisi da regolare"*».

La Corte ha inoltre osservato che «*la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall., se "non sospende e neppure rende*

improcedibile la procedura prefallimentare, che può proseguire nella sua istruttoria", impedisce, tuttavia, (…) la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. Fall.».

La Suprema Corte ha quindi precisato che la disciplina del concordato contenuta nella Legge Fallimentare «*non può che estendersi, per la parte corrispondente, anche alla domanda di ammissione al concordato preventivo, pur se proposta dopo la sua abrogazione in data 15/7/2022*».

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «***il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche la domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15 luglio 2022, abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazione unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo parimenti proposte***».

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 22 luglio 2026, n. 23855 – In tema di contratto di assicurazione, l'art. 1888 c.c., nel prescrivere la forma scritta ai fini della prova del contratto, non comporta che tale prova debba necessariamente consistere nella polizza: l'esistenza e il contenuto del rapporto possono essere dimostrati aliunde mediante qualsiasi documento scritto proveniente dalle parti e da esse sottoscritto ivi compreso lo scambio di e-mail dal quale sia desumibile la conclusione del contratto e le sue condizioni; il disconoscimento della sottoscrizione della polizza, in difetto di istanza di verificazione, rende inutilizzabile quel documento, ma non preclude la possibilità di ricorrere ad altri scritti per la dimostrazione del contratto.

La Corte di cassazione con la sentenza indicata in oggetto si è pronunciata sulla prova scritta del contratto di assicurazione, stabilendo che la stessa può essere fornita anche mediante documenti diversi dalla polizza, purché idonei a dimostrarne l'esistenza e il contenuto.

Nel caso di specie, l'assicurata aveva disconosciuto la sottoscrizione della polizza. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'esistenza e il contenuto del contratto potessero essere provati anche sulla base dello scambio di e-mail e della condotta complessiva delle parti.

La Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che «*il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.) non vuol dire che, senza la polizza, l'esistenza ed il contenuto di esso non possano essere dimostrati aliunde*».

Ha precisato la Corte di cassazione che «***la prova scritta del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da queste sottoscritti, se da essi sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto di quest'ultima***».

La Suprema Corte, in applicazione dei summenzionati principi, ha pertanto affermato «*che possano costituire prova scritta del contratto di assicurazione*: *lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale*», o anche «*la c.d. ricevuta provvisoria di copertura rilasciata dall'agente munito del potere di rappresentanza*» e, nel caso, anche «*la quietanza di pagamento dell'indennizzo rilasciata dall'assicurato*».

Corte di Cassazione, 13 luglio 2026, n. 23093 – Nell'assicurazione contro i danni è vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la clausola unilateralmente predisposta che commina la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo qualora la denuncia di sinistro sia effettuata oltre un termine decorrente dalla scadenza del contratto, in quanto incide sul diritto all'indennizzo e non si limita a delimitare temporalmente il rischio assicurato; tale clausola richiede pertanto la doppia sottoscrizione a pena di nullità.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura della clausola che prevede la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di denuncia tardiva del sinistro, chiarendo che la stessa integra una clausola vessatoria e non una clausola di delimitazione temporale del rischio.

Nel caso di specie, la Compagnia assicurativa aveva eccepito la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo, sostenendo che la denuncia del sinistro era stata presentata oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto previsto dalle condizioni generali di polizza.

La Corte d'Appello aveva dichiarato la vessatorietà della clausola in quanto impositiva di una decadenza a carico dell'assicurato.

La Suprema Corte ha precisato che per clausole vessatorie *ex* art. 1341 c.c., si intendono quelle che «*comminano decadenze*» mentre per «*clausole di delimitazione temporale del rischio, per contro*» si intendono «*quelle che stabiliscono il dies a quo ed il dies ad quem entro i quali deve avverarsi l'evento dannoso, per potere essere indennizzato*».

Pertanto, la Corte stabilisce che «***nell'assicurazione contro i danni la clausola la quale commini la decadenza dell'assicurato dal diritto di percepire l'indennizzo****, se la denuncia di sinistro venga da lui*

inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, sebbene non possa dirsi vietata dall'art. 1932 c.c., ***è vessatoria ex art. 1341 c.c. e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità***».

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 13 luglio 2026, n. 478 – dopo la scadenza del termine ordinario di sei mesi, ai sensi dell'art. 21- *novies*, comma 2-*bis*, L. n. 241/1990, un provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio solo nel caso in cui una sentenza passata in giudicato abbia accertato la falsità delle rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà. Non è condivisibile l'orientamento che limita la necessità di accertamento con sentenza passata in giudicato alle sole dichiarazioni false o mendaci.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 478 del 13 luglio 2026 si è espresso sulla deroga al termine temporale ordinario per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi: l'art. 21-*novies*, comma 2-*bis*, L. n. 241/1990 prevede infatti che i «*provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi*», entro cui ordinariamente deve essere esercitato il potere di annullamento d'ufficio.

In primo luogo, il C.G.A.R.S. osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza, «*affinché sia possibile il superamento del limite temporale ordinario, la norma in esame distingue le false rappresentazioni dei fatti dalle dichiarazioni sostitutive false o mendaci, prevedendo solo per queste ultime che la falsità sia accertata con sentenza passata in giudicato*». Con ciò, proseguono i giudici, la giurisprudenza sgancia la falsa rappresentazione dei fatti dall'accertamento con sentenza passata in giudicato, e afferma, «*sulla base del principio del legittimo affidamento, che il limite temporale per l'esercizio del potere di autotutela trov[a] applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione*». Sul punto, il C.G.A.R.S. richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3064, del 3 aprile 2024, che aveva esplicitamente ritenuto superabile il termine ordinario per l'annullamento d'ufficio ogni volta che il soggetto segnalante avesse rappresentato uno stato di fatto diverso da quello esistente.

Da tale orientamento, pur riconoscendone la prevalenza, il Collegio «*non ritiene però di poter effettivamente condividere, né perciò di reiterare, il suddetto orientamento, preferendo seguire del citato articolo un'interpretazione più garantista della tutela dell'affidamento del proprietario privato –*

specialmente allorché, come nel caso in esame, costui sia soggetto diverso da quello che abbia fornito le false informazioni all'amministrazione – e che dunque ridimensioni l'ampio potere riconosciuto all'amministrazione in merito all'accertamento della falsa rappresentazione dei fatti, che deve essere rigoroso come soltanto un giudicato penale può garantire». Ritiene inoltre che la propria interpretazione sia maggiormente conforme al significato grammaticale e sistematico della legge.

Quanto al senso grammaticale dell'art. 21-*novies*, comma 2-*bis*, L. n. 241/1990, il Collegio afferma che lo stesso «*induce a ritenere che l'espressione "per effetto di condotte costituenti reato" si riferisca necessariamente ai "provvedimenti amministrativi conseguiti": e ciò perché è solo il conseguimento del provvedimento amministrativo che può essere considerato l'effetto di un reato, giacché "effetto di condotte costituenti reato" non potrebbero certamente essere le "false rappresentazioni dei fatti", essendo – all'opposto – il reato a costituire l'effetto di tali false rappresentazioni*». Osserva infatti che è «*estremamente congruente*» affermare che sia il reato a costituire l'effetto delle false rappresentazioni o delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci.

Il contestato orientamento prevalente, prosegue il Collegio, sarebbe giustificabile «*solo ove il legislatore avesse pretermesso le parole "per effetto di condotte", sarebbe stato grammaticalmente possibile riferire il reato alle (sole) dichiarazioni sostitutive; con il corollario che, in tale ipotesi (che però non è data dal testo della legge), dalla frase si sarebbe potuto estrapolare che "i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti … costituenti reato, … possono essere annullati … dopo la scadenza del termine"*».

Tuttavia, non essendo così, secondo i giudici, l'unica opzione interpretativa grammaticalmente corretta è quella che estende la necessità dell'accertamento con sentenza passata in giudicato anche alle false rappresentazioni, «*e ciò sia allorché il reato – che in ogni caso rileva, ai sensi del comma in esame, soltanto se le condotte penalmente illecite siano state "accertate con sentenza passata in giudicato" – è consistito nell'aver reso false dichiarazioni sostitutive, sia allorché è invece consistito nell'aver fornito all'amministrazione false rappresentazioni*».

Tali conclusioni sarebbero sostenute anche da un'interpretazione teleologica della norma. Il Collegio osserva che «*l'ordinamento civile tiene in piedi un complesso, e costoso, sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico, mediante il quale ogni soggetto terzo che si renda acquirente di cespiti altrui sia posto in grado di sapere se stia effettivamente comprando a domino quanto dedotto in contratto*»: tale sistema sarebbe privato di ogni utilità se «*non fosse assicurata la stabilità, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede (che è presunta) e a titolo oneroso, dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand'anche illegittimi, neppure dopo il decorso dei termini*

all'uopo stabiliti dalla legge», a maggior ragione quando l'interpretazione sia considerata contraria al tenore letterale della disposizione.

Inoltre, l'esegesi della giurisprudenza prevalente si scontrerebbe con una legislazione che, negli ultimi anni, è intervenuta per restringere il termine d'esercizio dell'autotutela.
In conclusione, il Collegio ritiene che, «*affinché la P.A. possa superare il limite temporale ordinario per l'esercizio dei suoi poteri di annullamento in autotutela, il falso commesso dal privato istante debba essere stato in ogni caso accertato in sede penale*».

Consiglio di Stato, 22 luglio 2026, n. 5954 – l'irragionevole durata della fase preistruttoria *antitrust* può comportare l'invalidità del provvedimento sanzionatorio, ove sia di lunghezza irragionevole rispetto alle specificità del caso concreto, alla luce del rispetto dei principi della difesa nei procedimenti sanzionatori, ove la parte dimostri nel processo una concreta lesione dei propri diritti derivata dalla durata della fase procedimentale.

La Sezione VI del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5954 del 22 luglio 2026 è tornata a pronunciarsi sulla nota vicenda *Caronte*, analizzando la compatibilità del termine di decadenza nella preistruttoria *antitrust* con i diritti difensivi dei soggetti nei cui confronti si svolge il procedimento.

In via preliminare, la Sesta Sezione ha chiarito che un'impresa dominante ben può vendere a un prezzo eccedente i propri costi, ma che tale prezzo non può comunque essere esorbitante: l'abuso per prezzi eccessivi, secondo i giudici di Palazzo Spada, costituisce un illecito *antitrust* eccezionale, che richiede un'istruttoria precisa e dei risultati ragionevoli. Nel caso di specie, invece, l'accertamento condotto dall'A.G.C.M. risulta affetto da lacune istruttorie in ordine alla configurabilità dell'abuso nel mercato e al carattere concorrenziale o meno del mercato stesso.

Con riferimento alla dibattuta questione dell'irragionevolezza del termine dell'accertamento nell'ambito della preistruttoria *antitrust* e dell'eventuale conseguente decadenza dell'Autorità dal potere sanzionatorio, il Consiglio di Stato prende le mosse dall'impugnata sentenza del TAR Lazio. Il giudice di primo grado aveva «*escluso la violazione della disciplina di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981*» e ritenuto, comunque, «*ragionevole il termine impiegato*» dall'Autorità, avendo la stessa effettuato una serie di verifiche preliminari nel periodo tra la prima segnalazione sui prezzi eccessivi e il successivo avvio del procedimento.

In seguito, i giudici ricordano che la stessa Sezione, con ordinanza n. 5167 del 30 giugno 2026, aveva «*prospettato la possibile sussistenza di controlimiti all'applicazione del diritto dell'Unione europea, come interpretato, ex aliis, proprio dalla sentenza relativa al caso Caronte*», con la possibilità che la violazione del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 comportasse l'invalidità del provvedimento sanzionatorio, purché i soggetti interessati provassero in giudizio – coerentemente con la giurisprudenza unionale – che tale

«*violazione ha comportato l'impossibilità o una maggiore difficoltà di difendersi dalle accuse formulate nei loro confronti*».

Pur rammentando che allo stato risultano pendenti «*i) sia la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione in relazione alla compatibilità del diritto unionale con i principi fondamentali della Repubblica italiana; ii) sia la questione relativa alla necessità che la non ragionevolezza del termine si rifletta sull'esercizio di difesa dell'operatore per poter decretare l'annullamento del provvedimento*», il Collegio ritiene di poter definire il giudizio, decretando perciò «*l'illegittimità del provvedimento alla luce degli orientamenti già espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze nelle cause C-311/23 e C-588/24, mediante, quindi, una diretta applicazione del diritto unionale, come interpretato – allo stato – dalla Corte di Giustizia*».

L'invalidità del provvedimento deriva quindi dall'irragionevole durata della fase preistruttoria, ingiustificata per le specificità del caso concreto: il Collegio ha affermato che «*le attività istruttorie compiute ben potevano essere svolte in un tempo decisamente più contenuto rispetto a quello impiegato, che sarebbe stato sufficiente ad acquisire, comunque, tutti gli elementi pertinenti che potevano confermare o meno l'esistenza di un'infrazione delle regole sulla concorrenza e prendere posizione sulla direzione che il procedimento poteva assumere e il suo ulteriore seguito*».

Né, ritiene la Sezione, l'irragionevole durata della fase può considerarsi giustificata dalla mera complessità dell'illecito o dall'ampio margine di discrezionalità riconosciuto all'Autorità: i giudici osservano che nel caso di specie «*non vi è stato equilibrio tra gli obiettivi di garantire la certezza del diritto e la trattazione dei casi entro un termine ragionevole in quanto principi generali del diritto dell'Unione e l'attuazione effettiva ed efficace degli articoli 101 e 102 del T.F.U.E., come richiesto dalla giurisprudenza unionale*». Anche prescindendo dalla decisione circa la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, il Collegio ritiene che la durata della fase possa essere considerata irragionevole sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza unionale.

Nel caso concreto, la Società nei cui confronti si è svolto il procedimento ha sufficientemente dimostrato una lesione del diritto di difesa, derivata dalla richiesta dell'Autorità di fornire una contabilità separata con imputazione dei costi per i vari servizi resi, operazione che, a distanza di tre anni, il Consiglio di Stato ha riconosciuto essere irragionevolmente resa più complessa.

T.A.R. Marche, 25 luglio 2026, n. 981 – i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti derivati. Possono tuttavia essere enucleate delle eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha presentato domanda di partecipazione.

Con sentenza n. 981 del 25 luglio 2026, la Sezione II del T.A.R. Marche si è pronunciata sui requisiti delle cause direttamente escludenti e sui casi in cui queste debbono essere immediatamente impugnate.

In via preliminare, il TAR ha premesso «*la ratio sottesa alla disciplina del settore degli appalti pubblici è sempre stata improntata alla scelta del miglior operatore economico, sia in termini di affidabilità che sotto il profilo qualitativo, sicché, anche in sintonia con i princìpi sovranazionali, si tende a privilegiare una logica sostanzialistica rispetto ad una visione formalistica*»: i principi del *favor partecipationis*, come anche quello di tassatività o tipicità delle cause di esclusione dalla gara, o i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso del mercato debbono guidare l'interprete «*nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara per il conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti pubblici*», dovendo quindi verificare la correttezza sostanziale dell'operato della stazione appaltante.

Ciò premesso, il TAR ha affermato che è «*principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi a identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. Possono tuttavia essere enucleate delle eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha presentato domanda di partecipazione*».

I giudici affermano pertanto che è ammissibile l'immediata impugnazione non solo delle clausole della *lex specialis* afferenti ai requisiti soggettivi, «*ma anche di quelle afferenti alla formulazione dell'offerta, sia sul piano tecnico che economico, laddove rendano realmente impossibile la presentazione di una offerta, e tali devono considerarsi: 1) le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati; 2) le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; 3) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica; 4) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (ex multis, TAR Sicilia Palermo, sez. II, 17 marzo 2026, n. 684; TAR Lombardia Milano, sez. I, 7 ottobre 2025, n. 3146)*».

Inoltre, il TAR ha ribadito che l'Amministrazione gode «*di un ampio margine di discrezionalità nella formulazione delle clausole del bando, in quanto le scelte relative sono finalizzate alla concreta cura e all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico, riguardano il merito dell'azione amministrativa e sfuggono, pertanto, al sindacato di legittimità del G.A., potendo essere sindacate solo in presenza di palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire*».